

4.3.4 Altri temi in seno al DFF

Le CdG hanno anche affrontato le ripercussioni della crisi con diverse unità amministrative del DFF, segnatamente la SFI, la FINMA e la BNS, sentendole nel quadro di altri oggetti¹⁷². Le Commissioni continueranno a seguire gli sviluppi relativi alla crisi di coronavirus e ad affrontare questa tematica con le varie unità amministrative.

4.4 DEFR

4.4.1 Indennità per lavoro ridotto (ILR)

L'indennità per lavoro ridotto è uno strumento dell'assicurazione disoccupazione (AD) inteso a mantenere gli impieghi e quindi a prevenire la disoccupazione. Con il versamento di queste indennità l'AD copre per un certo periodo una parte dei costi dei salari dei lavoratori a cui è stato ridotto il tempo di lavoro, allo scopo di evitare licenziamenti in seguito a brevi ma inevitabili riduzioni dell'attività lavorativa. Questo strumento è già stato trattato più volte dalle CdG¹⁷³.

Il 20 e il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha introdotto un certo numero di deroghe alla legge sull'assicurazione disoccupazione¹⁷⁴ così da estendere la possibilità per le imprese di ricorrere alle ILR e attenuare le ripercussioni economiche della diffusione del coronavirus. Il termine di preannuncio per pretendere l'indennità di lavoro ridotto è così stato abolito¹⁷⁵ e un diritto straordinario all'indennità è stato introdotto per gli apprendisti, le persone che occupano una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i congiunti o partner registrati che lavorano con loro¹⁷⁶. Sono stati inoltre presi anche provvedimenti per semplificare al più presto il trattamento delle richieste e il versamento delle indennità per lavoro ridotto.

Su questo aspetto la CdG-N ha sentito a più riprese la SECO nonché il capo del DEFR. In questo contesto la Commissione si è informata sul modo in cui sono state preparate le disposizioni concernenti le ILR e come sono state messe a punto dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

¹⁷² Cfr. n. 3.10 e 3.12.

¹⁷³ Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 3.2.2 (FF **2019** 2359 2384); Rapporto annuale 2006 delle CdG e della DelCG del 19 gennaio 2007, n. 3.1.5 (FF **2007** 2791 2817); Rapporto annuale 2002/2003 delle CdG e della DelCG del 23 gennaio 2004, n. 6.1 (FF **2004** 1435 1460); Rapporto delle CdG sulle loro attività (maggio 1999/maggio 2000) del 23 maggio 2000, n. 9.1 (FF **2000** 4005 4023); Efficacia dell'indennità per lavoro ridotto, Rapporto della CdG-N del 23 ottobre 1998 (FF **1999** II 1628).

¹⁷⁴ Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS **837.0**); RU **2020** 1075.

¹⁷⁵ Art. 8b dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, introdotto dalla cifra I dell'ordinanza del 25 marzo 2020 (RU **2020** 1075). Abrogati dalla cifra I dell'ordinanza del 12 agosto 2020, con effetto dall'1° settembre 2020 (RU **2020** 3569).

¹⁷⁶ Cfr. in particolare gli articoli 1, 2 e 4 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RU **2020** 877), abrogati dalla cifra I dell'ordinanza del 12 agosto 2020, con effetto dal 1° settembre 2020 (RU **2020** 3569).

Il Consiglio federale ha preso queste decisioni sulla base di diverse proiezioni e di una valutazione delle indennità per lavoro ridotto effettuata nel 2017¹⁷⁷, al fine di limitare l'impatto negativo della crisi sul tasso di disoccupazione e quindi sull'impiego. In marzo sono state approvate ILR per 1,6 milioni di impiegati, cifra che in aprile è salita a 1,9 milioni. Secondo le proiezioni della SECO tra fine febbraio e fine aprile 2020 il tasso di disoccupazione è salito dal 2,3 al 3,3 per cento, nonostante un ricorso alle indennità per lavoro ridotto che non ha eguali nella storia. Secondo la SECO l'aumento della disoccupazione è stato contenuto grazie, in particolare, ai provvedimenti adottati. Attualmente è ancora troppo presto per fare un bilancio sull'efficacia di questi provvedimenti. La CdG-N si terrà al corrente sui risultati delle valutazioni esterne previste in questo ambito dal DEFR.

Il capo del DEFR ha sottolineato l'importanza per il Consiglio federale di attuare questa politica in modo rapido e semplice per le imprese, poiché la maggior parte di queste ultime non avevano mai fatto ricorso a questo genere di indennità. La CdG-N si è chiesta se la procedura semplificata permettesse un controllo sufficiente delle richieste, dato che le informazioni ricevute dalle imprese in questo ambito sono meno dettagliate. Secondo il capo del DEFR è certamente più difficile commettere abusi nel quadro della procedura ordinaria, ma la procedura sommaria offre tuttavia – dal punto di vista del Consiglio federale e di coloro che l'applicano, ossia i Cantoni e la SECO – sufficienti possibilità di controllo dei conteggi. Vista l'ampiezza e il carattere repentino della crisi il Consiglio federale ha soppesato gli interessi in gioco e ha deciso a favore della rapidità dei versamenti e della semplicità. La SECO valuta in circa il 4-5 per cento le imprese che hanno commesso errori nel preannunciare il lavoro ridotto. Occorre tuttavia distinguere fra errori involontari, per i quali è sufficiente apportare una semplice correzione, e gli abusi volontari, la cui percentuale è molto più bassa e che sono oggetto di procedimenti penali.

La CdG-N ha pure trattato i principi di attuazione definiti dal Consiglio federale, nonché la questione delle strutture approntate per i controlli a posteriori, effettuati dalla SECO – per il tramite della sua revisione interna e del Servizio di revisione dell'AD – nonché dal CDF. Nel quadro della sua inchiesta la CdG-N esamina le strutture di sorveglianza in termini generali. L'alta vigilanza concernente l'uso degli strumenti finanziari messi a disposizione è di competenza della DelFin.

Attualmente il DEFR identifica un potenziale di miglioramento in particolare nel settore della digitalizzazione, nel quale gli strumenti devono essere migliorati e le procedure semplificate. Ritiene inoltre che gli scambi con i partner sociali e i Cantoni avrebbero dovuto iniziare prima.

La CdG-N continuerà ad approfondire questa tematica nel 2021.

¹⁷⁷ Kopp, Daniel/Siegenthaler, Michael: Does Short-Time Work Prevent Unemployment? Study commissioned by the Supervisory Committee of the Equilibration Fund of the Swiss Unemployment Insurance, 22 dicembre 2017, www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Politica economica > Mercato del lavoro (stato 26 novembre 2020).